Ordinanza del Tribunale del 18 gennaio 2017 — Banco Popular Español/EUIPO — Pledgeling (p)

(Causa T-407/16) ([1])

(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Ritiro della domanda di registrazione — Non luogo a statuire»)

(2017/C 161/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Banco Popular Español, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: M. de Justo Bailey, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Pledgeling LLC (Houston, Texas, Stati Uniti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO, del 29 aprile 2016 (procedimento R 1693/2015-2), relativa a un procedimento di opposizione tra il Banco Popular Español, SA e la Pledgeling LLC.

Dispositivo

1) *Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.*

2) *Il Banco Popular Español, SA è condannato alle spese.*

([1]) GU C 343 del 19.9.2016.

Ricorso proposto il 20 marzo 2017 — RW/Commissione

(Causa T-170/17)

(2017/C 161/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: RW (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale dichiari e statuisca quanto segue:

— la decisione del 2 marzo 2017, con cui la parte ricorrente è collocata a riposo d'ufficio con effetto dal 1° giugno 2017, è annullata;

— la Commissione europea è condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su una manifesta violazione degli articoli 47 e 52 dello Statuto, in quanto la parte ricorrente non aveva ancora raggiunto l'età del pensionamento d'ufficio al momento dell'adozione della decisione impugnata.

2. Secondo motivo, vertente sul travisamento dell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 quater dello Statuto, in quanto la parte convenuta ha ritenuto che tale disposizione fosse applicabile ai funzionari che, pur avendo raggiunto l'età del pensionamento (cioè potessero chiedere il proprio collocamento a riposo senza subire riduzioni dei diritti pensionistici), non avessero tuttavia ancora raggiunto l'età alla quale l'APN è tenuta a collocarli a riposo (d'ufficio).

3. Terzo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto la parte convenuta non ha fornito indicazioni sufficienti atte a consentire alla parte ricorrente o al Tribunale di verificare la fondatezza dell'affermazione secondo cui essa avrebbe svolto un'analisi approfondita delle esigenze degli altri servizi della Commissione, in base alla quale essa è pervenuta alla conclusione che non poteva essere presa in considerazione una nuova assegnazione ad uno di tali servizi, corrispondente alle competenze attuali della parte ricorrente.

Ricorso proposto il 16 marzo 2017 — TestBioTech/Commissione

(Causa T-173/17)

(2017/C 161/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: TestBioTech eV (Monaco, Germania) (rappresentante: K. Smith, QC, e J. Stevenson, barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Commissione del 9 gennaio 2017 recante rigetto della richiesta di riesame interno delle decisioni di esecuzione della Commissione (UE) 2016/1215 ([1]), (UE) 2016/1216 ([2]) e (UE) 2016/1217 ([3]), del 22 luglio 2016, che rilasciano autorizzazioni di immissione in commercio, ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 ([4]) (in prosieguo: il «regolamento GM»), relative, rispettivamente, alla soia geneticamente modificata FG 72, MON 87708 x MON 89788 e MON 87705 x MON 89788;

— condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce in sostanza un unico motivo con il quale sostiene che la Commissione non ha osservato gli obblighi che le erano stati imposti dal regolamento GM, in particolare dagli articoli 14 e 16, per non avere effettuato le dovute valutazioni complete della sicurezza prima del rilascio delle autorizzazioni di immissione in commercio o per non avere garantito un effettivo monitoraggio successivo all'autorizzazione.

La Commissione è incorsa in errore basandosi sulla normativa dell'Unione pertinente in materia di controllo dei pesticidi in quanto essa non disciplina specificamente gli organismi geneticamente modificati.

([1]) Decisione di esecuzione (UE) della Commissione 2016/1215, del 22 luglio 2016, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2016, L 199, pag. 16).

([2]) Decisione di esecuzione (UE) della Commissione 2016/1216, del 22 luglio 2016, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2016, L 199, pag. 22).

([3]) Decisione di esecuzione (UE) della Commissione 2016/1217, del 22 luglio 2016, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2016, L 199, pag. 28).

([4]) Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU 2003, L 268, pag. 1).